



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE ESPERTI
QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE**

in collaborazione con CIIP, AIRP, AIFM, AIREPSA, UNIMI, INFN

Seminario di formazione e aggiornamento

Sicurezza del lavoro e Radioprotezione

Rapporti tra Esperto di radioprotezione,

Medico Autorizzato, RSPP

Interfaccia tra d.lgs. 81/08 e d.lgs. 101/2020 e s.m.i.

**Le competenze dell'Esperto di
Radioprotezione e i rapporti con il
Medico Autorizzato e il RSPP**

17 maggio 2023 ore 9.00 – 13.30

**MILANO- Università degli Studi di Milano
Settore Didattico Colombo- Aula Magna C03
Via Luigi Mangiagalli 25**



Esperto di Radioprotezione (EdR) Medico Autorizzato (M.A.)

Art.7 Definizioni

voce 39 «**Esperto di Radioprotezione**»: la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall'esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 130. Le capacità e i requisiti professionali dell'EdR sono disciplinate dall'articolo 129.

voce 95 «**Medico Autorizzato**»: medico responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel presente decreto.



Esperto di Radioprotezione (EdR)

Art.129 riguarda l' «*Abilitazione degli EdR: elenco nominativo per I, II, III grado*»

Tra le novità c'è l'**EdR** di III grado sanitario.

Inoltre per l'ammissione all'esame di abilitazione è prevista una formazione post universitaria corrispondente a un master di I livello per il I grado ovvero II livello negli altri casi ovvero una scuola di specializzazione per tutti i gradi con tirocinio pratico e aggiornamento professionale (60 ore ogni tre anni o corrispondenti CFU)

Art.130 riguarda le «*Attribuzioni dell'EdR*»

Tra le altre, prevede che nel caso di pratiche che comportano esposizioni a scopo medico, l'**Esperto di radioprotezione**, coordinandosi, laddove necessario, con lo specialista in fisica medica:

- a) svolge l'attività di sorveglianza fisica della radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione;
- b) fornisce indicazioni al datore di lavoro in merito all'ottimizzazione della protezione dei lavoratori.



Sorveglianza fisica - Sorveglianza sanitaria

Art.7 Definizioni

voce 145 «**sorveglianza fisica**»: l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'EdR al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e degli individui della popolazione

voce 146 «**sorveglianza sanitaria**»: l'insieme degli atti medici adottati dal medico autorizzato finalizzati a garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti



Esperto di Radioprotezione (EdR) e Medico Autorizzato

Art.130 comma 8

L' **Esperto di Radioprotezione** comunica per iscritto al **Medico Autorizzato**, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e, con periodicità almeno annuale, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.

Art.131 comma 2 *Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti*

Il datore di lavoro provvede ai necessari adempimenti sulla base delle indicazioni di cui al comma 1; si assicura altresì che l'**Esperto di Radioprotezione** trasmetta al **Medico Autorizzato** i risultati delle valutazioni di cui alla lettera e) del comma 1 relative ai lavoratori esposti con la periodicità prevista all'articolo 130, comma 8.



Esperto di Radioprotezione (EdR) e Medico Autorizzato

Art.132 comma 4 *Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione*

Entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività d'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e), f) è consegnata al **Medico Autorizzato** che provvede alla sua trasmissione, unitamente al documento sanitario personale, all'INAIL, che assicura la loro conservazione nel rispetto dei termini previsti dall'art.140, comma 3

Art.134 comma 2 *Sorveglianza sanitaria*

I **Medici Competenti** di cui all'articolo 25 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che alla data di entrata in vigore della presente disposizione già svolgono l'attività di sorveglianza sanitaria sui lavoratori classificati esposti di categoria B possono continuare a svolgere tale attività anche senza l'abilitazione di cui all'articolo 138 per ulteriori ventiquattro mesi (fino al 28.8.2022).



Esperto di Radioprotezione (EdR) e Medico Autorizzato

Art.108 *Obblighi del datore di lavoro NON delegabili*

I datori di lavoro non possono delegare le seguenti attività:

- a) valutazione preventiva di cui all'articolo 109;
- b) nomina dell'**Esperto di Radioprotezione**;
- c) nomina del **Medico Autorizzato**

Qualora, fuori dai casi di cui al comma 1, si proceda a delega di funzioni, per la stessa trova applicazione quanto previsto dall'articolo 16 del D.lgs.81/2008.



Esperto di Radioprotezione (EdR) e Medico Autorizzato

Art.110 *Informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti*

Riguarda la responsabilità del datore di lavoro affinché i dirigenti e i preposti ricevano un'adeguata informazione, una specifica formazione e un aggiornamento almeno ogni cinque anni in relazione ai propri compiti in materia di radioprotezione.

L'informazione e la formazione sono svolte nell'ambito delle rispettive competenze dagli **Esperti di Radioprotezione** e dai **Medici Autorizzati** in possesso dei **requisiti previsti** dalla normativa vigente concernente il riconoscimento della figura del formatore in materia di salute e sicurezza.

Formazione integrativa ex art.37 comma 7, Dlgs.81/2008.

La formazione di dirigenti e preposti (art.110) è aggiuntiva rispetto a quella dei lavoratori in generale (art.111), come sancito dagli Accordi n.221 del 21 dicembre 2011 e n.153 del 25 luglio 2012 (art.111 comma 6).

I **contenuti** dell'informazione e formazione comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;

c) modalità di valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.



Esperto di Radioprotezione (EdR) e Medico Autorizzato

Art.111 *Informazione e formazione dei lavoratori*

Riguarda la responsabilità del datore di lavoro affinché ciascun lavoratore soggetto ai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti riceva un'adeguata **informazione**.

Inoltre ciascun lavoratore soggetto ai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, in relazione alle mansioni cui è addetto, deve ricevere una **formazione sufficiente e adeguata** in materia di radioprotezione anche con eventuale addestramento specifico possibilmente sul luogo di lavoro e almeno ogni cinque anni ovvero in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie che modifichino il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti (**formazione integrativa ex art.37 comma 1, Dlgs.81/2008**).

L'informazione e la formazione sono svolte nell'ambito delle rispettive competenze dagli **Esperti di Radioprotezione** e dai **Medici Autorizzati** in possesso dei **requisiti previsti** dalla normativa vigente concernente il riconoscimento della figura del formatore in materia di salute e sicurezza.



Contenuti dell'adeguata informazione

- a) sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività svolta;
- b) sui nominativi del Medico Autorizzato e dell'Esperto di Radioprotezione;
- c) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, sulle norme interne di protezione e sicurezza, sulle disposizioni aziendali in materia e sulle conseguenze legate al loro mancato rispetto;
- d) sulle misure e sulle attività di prevenzione e protezione adottate;
- e) sull'importanza dell'obbligo, per le lavoratrici esposte di comunicare tempestivamente il proprio stato di gravidanza;
- f) sull'importanza per le lavoratrici esposte di comunicare l'intenzione di allattare al seno un neonato.

I contenuti minimi dell'informazione e della formazione dei lavoratori soggetti ai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti riguardano:

- a) i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della radioprotezione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, sorveglianza e assistenza;**
- b) i rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni sanitari e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione tipici delle pratiche in cui i lavoratori sono coinvolti;**
- c) il significato dei limiti di dose nonché i potenziali rischi associati al loro superamento;**
- d) le circostanze nelle quali sono richieste la sorveglianza fisica e sanitaria e gli obiettivi delle stesse;**
- e) le procedure di lavoro da utilizzarsi in relazione alle mansioni svolte;**
- f) l'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale in dotazione, nonché le modalità del loro controllo e verifica;**
- g) i comportamenti da tenere nell'attuazione dei piani e delle procedure di emergenza.**



Esperto di Radioprotezione (EdR) e Medico Autorizzato

Formazione particolare in radioprotezione

Art.111 comma 4 Informazione e formazione dei lavoratori HASS

Un'informazione e una formazione particolare, in capo al datore di lavoro, sono riservate alle pratiche con impiego di sorgenti sigillate ad alta attività (HASS) rivolte al responsabile della gestione della sorgente e al personale addetto all'utilizzo della sorgente, sulle caratteristiche tecniche della stessa e sugli aspetti di radioprotezione. Frequenza quinquennale.

Anche in questo caso l'informazione e la formazione sono svolte nell'ambito delle rispettive competenze dagli **Esperti di Radioprotezione** e dai **Medici Autorizzati** in possesso dei **requisiti previsti** dalla normativa vigente concernente il riconoscimento della figura del formatore in materia di salute e sicurezza.



Esperto di Radioprotezione - Medico Autorizzato - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Art.109 comma 10 *Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti*

I datori di lavoro garantiscono le condizioni per la collaborazione tra l'**Esperto di Radioprotezione** e il **RSPP** (art.2, comma 1f) del D.lgs.81/2008 nell'ambito delle rispettive competenze.

L'**Esperto di Radioprotezione** e, ove nominato, il **Medico Autorizzato** partecipano alle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del medesimo decreto.

Commento.

L'**Esperto di Radioprotezione** è l'unico «specialista di rischio» chiamato a partecipare alla riunione rischi.

Per esempio, pur essendo obbligatorio che certi progetti antincendio siano firmati da specialista, magari consulente della struttura e non nell'organico del SPP, questo specialista non viene chiamato dalle norme vigenti a partecipare alla riunione annuale di analisi dei rischi



Il docente-formatore in radioprotezione: quali sono i “requisiti previsti” del formatore?

Decreto interministeriale 6 marzo 2013

Ministero Lavoro e Politiche Sociali + Ministero della Salute

“Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)”

elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la Sicurezza e Salute sul Lavoro

Il D.I. 6.3.2013 si applica anche in materia di radioprotezione.

Infatti il D.Lgs.101/2020 artt.110 e 111 richiama proprio per il docente-formatore in materia di radioprotezione i requisiti stabiliti dalle “norme vigenti” ossia il **D.I. 6.3.13.**



Il programma di formazione in radioprotezione

Il docente-formatore tratterà, insieme alle altre cautele di protezione e di sicurezza da attuare nei confronti dei lavoratori, i seguenti temi specifici in relazione al risultato della valutazione dei rischi:

- la classificazione di zone e dei lavoratori,
- le norme interne di protezione e sicurezza,
- i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione,
- etc.

considerando la formazione in materia di radioprotezione alla stessa stregua di tutte le attività pacificamente comprese nella previsione di cui al [Titolo VIII del D.Lgs 81/08 \(«Agenti fisici»\)](#)



Il D.lgs.101/2020 e smi come «norma speciale»

L'art.180 comma 3 del D.Lgs.81/08 Titolo VIII "Agenti fisici" recitava:
"La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n.230 e s.m.i."

E' stato novellato con la modifica introdotta dall'**art.244** del D.lgs.101/2020:

**«1. L'articolo 180, comma 3 del D.lg.81/2008 è sostituito dal seguente:
«3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al Titolo I, dalle disposizioni speciali in materia».**

E nel Titolo I del D.lgs.81/2008 sono contenute anche le disposizioni in materia di informazione e formazione

In questo modo viene sancito il carattere di «norma speciale» del D.lgs 101/2020 e smi rispetto al D.lgs 81/2008.

Cosa si intende per «Disposizioni speciali in materia»

- Il **criterio di specialità** risolve l'antinomia che si crea tra due disposizioni normative e stabilisce la **prevalenza della legge speciale su quella avente carattere generale**, anche se successiva, secondo il principio derivato dal latino «**la legge generale posteriore non deroga la precedente speciale**».
- Questo principio ha molta rilevanza nel risolvere casi in cui due o più leggi possano regolare la stessa materia giuridica e quindi vi siano dubbi su quale decisione adottare.
- Questo criterio stabilisce pertanto la supremazia delle leggi speciali sul codice civile e delle leggi riguardanti un preciso settore su quelle generiche.



Legame tra D.lgs.81/08 e D.lgs.101/2020

Pertanto il **D.Lgs. 101/2020** e smi è connesso al **D.Lgs.81/08** in materia di «Agenti fisici» di cui al Titolo VIII per le disposizioni che rinviano al **Titolo I** inerenti la sicurezza dei lavoratori, in particolare per quanto previsto all'art.36 («Informazione dei lavoratori») e all'art.37 («Formazione dei lavoratori e dei loro RLS»), oltre alle definizioni (datore di lavoro, lavoratore, ecc.) contenuti nell'art.2 applicabili anche al **D.Lgs.101/2020**.

I criteri del Titolo I si applicano quindi anche alla radioprotezione e quindi anche i requisiti del docente-formatore del D.I. 6.3.13, peraltro richiamati dal D.lgs.101/2020 e smi (artt.110 e 111).



Grazie dell'attenzione, Luisa